

DECRETO 29 dicembre 2005

Imposizioni degli oneri di servizio pubblico al fine di assicurare la continuita' territoriale della regione Sardegna, relativi ai servizi aerei di linea per le rotte Alghero-Bologna e vv., Alghero-Torino e vv., Cagliari-Bologna e vv., Cagliari-Torino e vv., Cagliari-Firenze e vv., Cagliari-Verona e vv., Cagliari-Napoli e vv., Cagliari-Palermo e vv., Olbia-Bologna e vv., Olbia-Verona e vv. (GU n. 8 del 11-1-2006)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che, al fine di conseguire l'obiettivo della continuita' territoriale per la Sardegna, prevede che il Ministro dei trasporti e della navigazione, oggi Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, disponga con proprio decreto, in conformita' al contenuto del regolamento CEE n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992 - concernente disposizioni sull'accesso dei vettori aerei della Comunita' alle rotte intracomunitarie - ed alle conclusioni della conferenza di servizi prevista dal comma 2 del citato art. 36 della legge n. 144/1999, gli oneri di

servizio pubblico relativamente ai servizi di linea effettuati fra gli scali aeroportuali della Sardegna ed i principali aeroporti nazionali;

Vista la delega conferita con nota n. 12000/2005/SP del 19 maggio 2005, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al presidente della regione autonoma della Sardegna, ai sensi del comma 2 del citato art. 36 della legge n. 144/1999, ad indire e presiedere una conferenza di servizi, con il compito di precisare i contenuti dell'onere di servizio pubblico, indicando: le tipologie e i livelli tariffari, i soggetti che usufruiscono di sconti particolari, il numero dei voli, gli orari dei voli, i tipi di aeromobili, la capacita' offerta;

Visti i verbali delle riunioni della conferenza di servizi di cui sopra, che ha individuato i contenuti dell'onere di servizio pubblico;

Visto l'art. 4 del regolamento CEE 2408/92 del Consiglio in data 23 luglio 1992, che detta disposizioni in ordine alle modalita' da seguire, da parte degli Stati membri, per imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea effettuati verso aeroporti che servono regioni periferiche o in via di sviluppo dei rispettivi territori o una rotta a bassa densita' di traffico verso un qualsiasi aeroporto regionale nel suo territorio;

Vista la comunicazione alla Commissione europea n. 904468 del 29 dicembre 2005;

Viste le note informative n. 90489, 90490, 90491 e 90492 del 13 dicembre 2005 e n. 904379 e 904380 del 19 dicembre 2005, con le quali, ai sensi dell'art. 4.1.a) del regolamento CEE 2408/92, viene comunicato ai vettori aerei che operano sulle rotte interessate che e' stata avviata la procedura per l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sulle rotte: Alghero-Roma e vv., Alghero-Milano e vv., Cagliari-Roma e vv., Cagliari-Milano e vv., Olbia-Roma e vv., Olbia-Milano e vv.;

Visto il decreto ministeriale n. 35 del 29 dicembre 2005 con il quale sono stati imposti gli oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero-Roma e vv., Alghero-Milano e vv., Cagliari-Roma e vv.,

Cagliari-Milano e vv., Olbia-Roma e vv., Olbia-Milano e vv., senza compensazione finanziaria da parte dello Stato;

Ritenuta la necessita' di assicurare la continuita' territoriale della Sardegna anche attraverso i collegamenti con gli aeroporti di Bologna, Torino, Firenze, Verona, Napoli e Palermo;

Decreta:

Art. 1.

Al fine di assicurare la continuita' territoriale della regione Sardegna, sono sottoposti ad oneri di servizio pubblico, in conformita' al regolamento 2408/CEE, oltre ai servizi aerei di linea previsti dal decreto ministeriale n. 35 del 29 dicembre 2005, anche i servizi aerei di linea relativi alle rotte Alghero-Bologna e vv., Alghero-Torino e vv., Cagliari-Bologna e vv., Cagliari-Torino e vv., Cagliari-Firenze e vv., Cagliari-Verona e vv., Cagliari-Napoli e vv., Cagliari-Palermo e vv., Olbia-Bologna e vv., Olbia - Verona e vv., secondo le modalita' indicate nell'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

La data dalla quale gli oneri suddetti divengono obbligatori verra' stabilita con successivo decreto.

Art. 3.

I vettori che intendono accettare gli oneri di servizio pubblico di cui al presente decreto, devono presentare, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea della comunicazione della Commissione relativa all'imposizione dei citati oneri, formale accettazione dell'intero operativo relativo a ciascuna delle rotte indicate nell'allegato al presente decreto, con le modalita' specificate nell'allegato medesimo.

Roma, 29 dicembre 2005

Il Ministro: Lunardi